

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1593

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAGLIARANI, FLAMIGNI, CAPRARA, BOLDRINI, BRUNI,
D'ALEMA, LOPERFIDO, FASOLI, JACAZZI, MAULINI, SABADINI**

Presentata il 18 giugno 1969

**Modifica dell'articolo 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542,
che autorizza la esecuzione delle nuove opere marittime**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra i problemi che oggi si presentano per molti centri turistici sorti e sviluppatisi in questi ultimi anni lungo il litorale marino del nostro paese, quello della difesa delle spiagge dalle corrosioni prodotte dal mare, è certamente fra i più gravi ed urgenti da risolvere.

Infatti per il noto fenomeno erosivo dovuto al giuoco delle correnti a cui si aggiunge, aggravandone gli effetti, l'azione delle mareggiate dovute al maltempo, il mare sta letteralmente « mangiandosi » vasti tratti di arenile privando così gli impianti recettivi delle attrezzature di spiaggia, quando addirittura non minaccia gli impianti recettivi stessi.

Ne consegue che fiorenti località balneari — fra cui citiamo come esempio alcuni centri della riviera romagnola — si vedono minacciate nella loro stessa esistenza come tali.

Non vi è quindi chi non avverta le conseguenze negative agli effetti economici, non solo per le località interessate, ma per il Paese.

Si tratta di un grosso problema, sia per le proporzioni che sta assumendo, sia per le difficoltà anche di ordine tecnico che presenta, e che richiede mezzi e strumenti ido-

nei nonché un adeguamento alle nuove esigenze, della legislazione in materia.

L'unica legge operante risale al 1907, quando il problema della difesa delle spiagge dalle corrosioni del mare, si poneva come esigenza di difesa degli abitati soltanto; né il legislatore poteva allora prevedere quanto in seguito sarebbe avvenuto, almeno nelle porzioni attuali.

Infatti la legge 14 luglio 1907, n. 542, all'articolo 14 recita: « la richiesta di esecuzione delle opere è giustificata quando si tratti di difendere e conservare gli abitati dalle corrosioni prodotte dal mare ». Non contempla cioè la difesa e la salvaguardia degli arenili e degli impianti turistici.

Scopo della presente proposta di legge è quello di colmare questa lacuna che, come abbiamo detto più sopra, il legislatore allora non poteva avvertire, apportando una modifica all'articolo 14, nel senso di prevedere l'intervento per opere di difesa anche quando si tratta di salvaguardare « le attrezzature turistico-alberghiere, gli arenili adibiti ad uso turistico e alle cure elio-psammo-talassoterapiche ».

Inoltre, la presente proposta di legge si propone di sollevare i comuni dall'onere della

manutenzione e conservazione delle opere di difesa.

E ciò principalmente in considerazione al fatto che si tratta di opere che vanno a far parte del demanio dello Stato, oltre che delle precarie condizioni della finanza dei comuni in genere e di quelli turistici in particolare che, proprio per le esigenze che dall'attività turistica derivano, si trovano a dover far

fronte a tutta una serie di servizi che comportano oneri notevoli per le finanze comunali, quando poi a trarne i benefici maggiori — basta pensare soltanto all'apporto di valuta pregiata — è lo Stato.

Questi sono i motivi che ci hanno spinti a presentare questa proposta di legge che sottoponiamo al vostro giudizio, augurandoci che trovi un unanime consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, è sostituito dal seguente:

« Per opere di difesa delle spiagge si intendono:

- a) pannelli di imbonimento;
- b) dighe e sbarramenti di protezione;
- c) ogni altra opera atta ad arrestare il processo di corrosione.

Alla esecuzione delle opere si provvede a cura dello Stato, su domanda del comune interessato o, in via sostitutiva, e sempre su parere conforme del comune interessato, su proposta del Ministero dei lavori pubblici o della Regione, o dell'Amministrazione provinciale.

La richiesta di esecuzione delle opere è giustificata quando si tratti di difendere e conservare gli abitati, le attrezzature turistico-alberghiere, gli arenili destinati ad uso turistico e alle cure elio-psammo-talassoterapiche, dalle corrosioni, prodotte dal mare.

La relativa spesa è posta per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico del comune in cui trovasi la spiaggia in corrosione, con facoltà al comune stesso di ripartire il rimborso della propria quota allo Stato, in venti annualità senza interessi, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui le opere saranno ultimate.

Col provvedimento che stabilisce detto rimborso, potrà su domanda del comune essergli consentito rivalersi, non oltre il terzo della quota a suo carico, verso i privati direttamente beneficiati dalle opere eseguite.

La manutenzione e conservazione delle opere su dette è posta ad esclusivo carico dello Stato ».